SOMMARIO

SAGGI

of attention, within the framework of a disciplinary complex that, having become increasingly stratified (think of the DSA, the DMA, the DGA, etc.), will put the stability of European governance on the "global data governance" to the test.

L'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA "DIGITALE"
di Maria Zinno

Sommario: 1. Premessa. Piattaforme digitali, presunzione di dipendenza economica e condotte abusive. – 2. Il divieto di abuso di dipendenza economica. Fattispecie e rimedi. – 3. La novella nel contesto della strategia digitale europea. Alcune incertezze applicative. La presunzione relativa di dipendenza economica. – 4. Autonomia privata e squilibri negoziali. Spunti sull'effettività delle tutele.

Il contributo si sofferma sull'ultima modifica apportata all'art. 9, l. n. 192/1998, per riflettere su abuso di dipendenza economica e piattaforme digitali, tenendo a mente l'inesaurito dibattito su abusi dell'autonomia, giustizia contrattuale ed effettività dei rimedi.

The paper is focused on the last amendment to the Article 9, Law no. 192/1998, and reflects on abuse of economic dependence and digital platforms, bearing in mind the endless debate on abuses of private autonomy, contractual justice and effectiveness of remedies.

AUTOVETTURE CON *SOFTWARE* ARTATAMENTE DIFETTOSO E DANNO NON PATRIMONIALE NEL CONTESTO DELL'AZIONE DI CLASSE. NOTARELLE MINIME
di Giuseppe Cassano

Sommario: 1. *Dieselgate*. – 2. La Corte di Venezia e il risarcimento danni. – 3. Cenni in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale. – 4. Profili di risarcibilità del danno non patrimoniale da reato. – 5. Compatibilità del danno non patrimoniale con le azioni di classe.

Non è consentita al Giudice una riqualificazione d'ufficio del danno patrimoniale in danno non patrimoniale perché sono danni di natura di diversa riguardando, il primo, il patrimonio e, il secondo, interessi non suscettibili di valutazione economica. In riferimento a condotte fraudolente poste in essere dal produttore, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, i parametri valorizzabili per quantificare in termini monetari il danno non patrimoniale sono: la gravità della condotta fraudolenta di cui il singolo consumatore è rimasto vittima; lo squilibrio della posizione delle parti; il fatto che la condotta posta in essere interferisca con beni a cui la Costituzione riconosce primaria importanza; l'irrilevanza del rimedio al pregiudizio patrimoniale. L'azione di classe è compatibile con la rivendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali ove di questi ultimi siano posti rigorosamente in risalto i tratti in qualche modo comuni a tutti i membri della classe.

The Judge is not allowed to automatically reclassify patrimonial damage into non-pecuniary damage because they are damages of a different nature, the first concerning assets and the second, interests not susceptible to economic evaluation. In the presence of fraudulent conduct carried out by the producer, in the context of a necessarily equitable evaluation, the parameters that can be used to quantify the non-pecuniary damage in monetary terms are: the severity of the fraudulent conduct of which the individual consumer was the victim; the imbalance of the position of the parties; the fact that the conduct carried out interferes with goods to which the Constitution recognizes primary importance; the irrelevance of the remedy for financial damage. The class action is compatible with the claim of compensatory protection for non-pecuniary damages where the features of the latter which are in some way common to all members of the class are rigorously highlighted.

GIURISPRUDENZA

INTERNAZIONALE

RESPONSABILITÀ PER ERRORE DELLA *CHATBOT*: UN CASO DI *NEGLIGENT MISREPRESENTATION*
British Columbia Civil Resolution Tribunal (BCCRT); 14 febbraio 2024
commento di Virgilio D'Antonio e Ciro Maria Ruocco

Sommario: 1. Il caso Moffatt v. Air Canada: la vicenda in sintesi. – 2. *Chatbot* e intelligenza artificiale generativa: errore o dolo? – 3. *Conversational AI*: un'interessante tassonomia. – 4. Dall'asimmetria informativa al *duty of care*. – 5. Un caso di *negligent misrepresentation*. Il *tort of negligence*: prospettive comparatistiche. – 6. Considerazioni conclusive: non è ammissibile una responsabilità giuridica del *software*.

Il presente lavoro analizza gli argomenti che il British Columbia Civil Resolution Tribunal (BCCRT) ha posto a fondamento della sentenza circa l'uso sempre più diffuso delle chatbot sui siti web, ossia, com'è noto, programmi in grado di rispondere autonomamente

alle domande degli utenti in base alle loro richieste. La vicenda ha intensificato il dibattito sulla responsabilità legale in caso di risposte errate o imprecise fornite da questi software automatizzati. Nella decisione in esame, il Civil Resolution Tribunal (CRT) canadese affronta la questione applicando i principi giuridici del dovere di diligenza e della fiducia legittima. Secondo il giudice canadese, se una chatbot dà informazioni ingannevoli, il responsabile del sito è tenuto a risponderne, poiché «è auspicabile che una società adotti una cura ragionevole per garantire che le sue dichiarazioni siano accurate e non fuorvianti».

This paper analyses the arguments that the British Columbia Civil Resolution Tribunal (BCCRT) made in its ruling about the increasingly widespread use of chatbots on websites, i.e., programs that can autonomously answer users' questions based on their requests. The case has intensified the debate about legal liability in the event of incorrect or inaccurate answers provided by these automated software. In this decision, the Canadian Civil Resolution Tribunal (CRT) addresses the issue by applying the legal principles of duty of care and legitimate trust. According to the Canadian court, if a chatbot gives misleading information, the site manager is held accountable, as «it is desirable for a company to take reasonable care to ensure that its statements are accurate and not misleading».

EUROPEA

QUALI CRITERI PER INDIVIDUARE I GATEKEEPER? IL CASO TIKTOK

Tribunale dell'Unione Europea; sentenza 17 luglio 2024; T-1077/23

commento di Eugenio Prosperetti

Sommario: 1. Il caso: Bytedance contesta la notifica quale *gatekeeper* ai sensi del DMA del servizio TikTok. – 2. La tesi della Commissione UE: Bytedance come *gatekeeper* "emergente". – 3. Differenze tra posizione "consolidata e duratura" nel DMA e "posizione dominante" nel diritto antitrust. – 4. Conclusioni.

La sentenza in commento, nel confermare la decisione di designare il servizio TikTok come Servizio di Piattaforma di Base, rappresenta un importante passo avanti nell'interpretazione e attuazione del DMA: il Tribunale conferma la legittimità della designazione di un soggetto non dominante sul mercato ma che ha il potenziale futuro di costituire un punto di accesso fondamentale ai mercati digitali.

The decision of the first-instance Court confirms TikTok's designation as a Core Platform Service. It is an important step in clarifying the scope and implementing the DMA: the Court confirms the designation as a gatekeeper of a non-dominant service because of its potential to become an essential access point to digital markets for a large number of users.

CIVILE

EMAIL NON DISCONOSCIUTA E FORMA SCRITTA *AD PROBATIONEM*

Corte di Cassazione; sezione terza; sentenza 31 maggio 2024, n. 14046

commento di Marcello Stella

Sommario: 1. L'email nel sistema delle prove civili. Posizione della dottrina: l'email come documento informatico e prova libera. – 2. (*segue*) Antitetica posizione della giurisprudenza: l'email come riproduzione informatica e prova legale. – 3. Nostra adesione all'indirizzo giurisprudenziale, con minima divergenza di impostazione. – 4. L'email ricognitiva di un patto aggiunto soddisfa la forma scritta *ad probationem* ex art. 1888 c.c.

La Cassazione, in scia a un indirizzo ormai consolidato, seguita a ribadire che la riproduzione informatica di una email, se non disconosciuta, forma piena prova dei fatti rappresentati. Se ne è tratto il corollario che un messaggio email proveniente dal domain dell'assicuratore, se anche non munito di firma digitale, può assurgere a prova scritta dell'esistenza di un patto aggiunto alla polizza assicurativa.

Following its well-known case law, the Supreme Court holds that the reproduction of an email message, unless specifically contested by the other party, is legal proof of the facts represented therein. Applying such principle, the Cour held that an email sent from the insurer's domain, although not digitally signed, is written proof of the existence of a variation to an insurance contract.

I DATI BIOMETRICI E L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE. TRA L'APERTURA ALL'AI ACT E LE DIFFICOLTÀ APPLICATIVE

Corte di Cassazione; sezione prima; ordinanza 13 maggio 2024, n. 12967

commento di Marco Liotta

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. I Dati Biometrici, una possibile apertura della Cassazione all'AI ACT. – 3. L'applicazione del principio di diritto della Cassazione e possibili criticità interpretative. – 4. Il trasferimento dei dati all'estero e l'utilizzo delle Clausole Contrattuali Standard (CSS). – 5. Alcune conclusioni: una possibile evoluzione e alcune conferme.

Il presente contributo prende in esame la decisione della Corte di Cassazione in cui viene sancito un principio di diritto avente ad oggetto i dati biometrici che volge lo sguardo al Regolamento 2024/1689. Al contempo, tale orientamento presenta alcune criticità con

riferimento alla distinzione tra dati biometrici e dati non biometrici. La Suprema Corte affronta, inoltre, anche il tema degli obblighi informativi in capo al Titolare e delle modalità di utilizzo delle Clausole Contrattuali Standard nel caso di trasferimento dei dati personali all'estero in assenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea.

This paper examines the decision of the Supreme Court in which a principle of law concerning biometric data is enshrined that turns its gaze to Regulation 2024/1689. At the same time, this approach presents some critical issues with regard to the distinction between biometric and non-biometric data. The Supreme Court also addresses the issue of the information obligations of the Data Controller and the methods of use of the Standard Contractual Clauses in the event of transfer of personal data abroad in the absence of an adequacy decision by the European Commission.

CREAZIONE DI SOFTWARE: INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO DELLA P.A. TRA SUSSIDIARIETÀ IN ASTRATTO, PARITÀ DELLE PARTI IN GIUDIZIO E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza 18 marzo 2024, n. 7178

commento di Antonino Mazza Laboccetta

Il lavoro intende evidenziare che l'azione di ingiustificato arricchimento non presuppone un atto illecito, prescindendo dal dolo e dalla colpa e dal danno in senso tecnico. La ratio sottesa all'art. 2041 c.c. è quella di evitare che, in mancanza di strumenti di tutela tipici, spostamenti ingiustificati di ricchezza da un soggetto all'altro rimangano senza rimedio. Da queste premesse, discendono due conseguenze: i) la sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. va accolta nella sua concezione astratta; ii) la determinazione dell'indennizzo va effettuata in funzione del valore oggettivo del depauperamento/arricchimento, escludendo il mancato guadagno. Se l'azione è rivolta nei confronti della pubblica amministrazione, non vi sono ragioni per attribuirle aree di privilegio

The work intends to highlight that the action of unjustified enrichment does not presuppose an illicit act, regardless of intent and negligence and damage in the technical sense. The rationale underlying the art. 2041 c.c. is to avoid that, in the absence of typical protection tools, unjustified transfers of wealth from one person to another remain without remedy. From these premises, two consequences arise: i) the subsidiarity referred to in the art. 2042 c.c. it must be accepted in its abstract conception; ii) the determination of the compensation must be determined according to the objective value of the impoverishment/enrichment, excluding the loss of earnings. If the action is aimed at the public administration, there are no reasons to attribute areas of privilege to it.

LA PROMOZIONE IN RETE DEI PRODOTTI DI UN'AZIENDA QUALIFICA GLI INFLUENCER MARKETING COME AGENTI DI COMMERCIO?

Tribunale di Roma; sezione lavoro; sentenza 4 marzo 2024 n. 2615

commento di Luca Esposito e Vera Iuzzolino

Il presente contributo si propone di esplorare la qualificazione giuridica dell'attività degli influencer, impegnati nella promozione di contenuti pubblicitari per conto delle aziende, riguardo a prodotti e servizi. Tale inquadramento trovando il suo fondamento normativo nell'articolo 1742 e ss c.c., qualifica gli influencer come agenti di commercio. L'interpretazione della diversa natura giuridica delle attività svolte dai digital creator ha ripercussioni rilevanti sul sistema previdenziale e reddituale, che induce a riflessioni sulla complessità delle relazioni commerciali nell'era digitale.

This contribution aims to explore the legal qualification of the activities of influencers engaged in promoting advertising content on behalf of companies regarding products and services. This framework, finding its normative basis in Article 1742 and the following provisions of the Civil Code, qualifies influencers as commercial agents. The interpretation of the different legal nature of the activities performed by digital creators has significant implications for the pension and income systems, prompting reflections on the complexity of commercial relationships in the digital age.

PENALE

TIRANNIE TECNOLOGICHE A SEZIONI UNITE: DATI DIGITALI CRIPTATI, DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO

Corte di Cassazione; Sezioni Unite; sentenza 14 giugno 2024, n. 23755 e 23756

commento di Luca Marafioti

Sommario: 1. Attività investigative sovranazionali su "criptofonini". – 2. Incertezze giurisprudenziali in materia di acquisizione di dati digitali criptati. – 3. Deludenti "ipotesi" a Sezioni Unite. – 4. Scenari per diritto di difesa e contraddittorio.

Nelle sentenze in commento, la Cassazione si pronuncia sulle regole e sulle garanzie necessarie a presidiare l'acquisizione dei dati digitali contenuti nei "criptofonini", estratti dall'autorità giudiziaria di uno Stato straniero da un server collocato all'estero. Dopo aver preso in esame i principali orientamenti giurisprudenziali in materia di acquisizione dei dati digitali criptati, l'Autore evidenzia che le pronunce mirano a fornire risposta a due questioni, tra loro strettamente connesse: l'una relativa allo strumento processuale da impiegare per l'acquisizione di tali dati; l'altra legata alla necessità o meno di una verifica giurisdizionale in ordine all'ingresso delle informazioni "decriptate" nella vicenda processuale italiana. Si ripercorrono i principali aspetti della soluzione fatta propria dalle Sezioni Unite, sottolineando come le pronunce deludano da un duplice punto di vista: in primo luogo, nella misura in cui scelgono – attraverso un ragionamento che resta soltanto ipotetico – di non affrontare il tema dell'inquadramento giuridico delle chat criptate; in secondo luogo, ove affermano che l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato per "decriptare" il contenuto dei dati digitali non determina alcuna violazione di diritti fondamentali. Le sentenze in commento rappresentano, allora, uno spunto per riflettere sulla potenziale violazione del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio ove vengano in rilievo, nel processo, prove di natura tecnica.

In the decisions here commented, the Supreme Court faces the subject of the rules and guarantees necessary to guard the acquisition of digital data, contained in "cryptophones", extracted by the judicial authority of a foreign State from a server located abroad. After reviewing the main jurisprudential orientations on the acquisition of encrypted digital data, the Author points out that the pronouncements aim to provide answers to two questions, which are closely related: the identification of the procedural tool to be used for the acquisition of such data, and the need of a judicial verification regarding the entry of the "decrypted" information in the Italian procedural affair. The Author goes over the main aspects of the Supreme Court's decisions, pointing out how the pronouncements disappoint from a twofold point of view: first, insofar as they choose – through reasoning that remains only hypothetical – not to address the issue of the legal framing of encrypted chats; second, where they affirm that the impossibility for the defense to access the algorithm used to "decrypt" the content of digital data does not determine any violation of fundamental rights. The decisions under comment, then, represent an opportunity to reflect on the potential violation of the right of defense and the guarantees of due process, where technical evidence comes to the fore in the trial.

L'UTILIZZO ILLECITO DEL JAMMER PER OSTACOLARE LE COMUNICAZIONI RADIO TRA VOLANTE E SALA OPERATIVA CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL'ART. 617-BIS C.P.

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 12 luglio 2024, n. 28084

commento di Pierluigi Zarra

Sommario: 1. Il caso di specie. Questioni giuridiche e fattuali. – 2. Funzioni e uso delittuoso del jammer. – 3. Genealogia normativa ed oggettività giuridica del delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. – 4. La condotta di reato prevista dal delitto di cui all'art. 617-bis c.p. e il requisito dell'idoneità degli strumenti. – 5. La componente psicologica del reato in disamina. La funzione del dolo specifico. – 6. La fase di consumazione e la mancata applicazione dell'ipotesi tentata. – 7. La relazione con le altre fattispecie di reato. – 8. Osservazioni conclusive sulla vicenda e sulla decisione della Suprema Corte.

È integrato il delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche nei riguardi di chi ha installato e usato, nella propria autovettura, un disturbatore di frequenza (c.d. jammer), procedendo ad intercettare e disturbare le comunicazioni radio tra una volante e la Sala Operativa. Trattandosi di reato di pericolo, il delitto di cui all'art. 617-bis c.p. è consumato con la mera installazione dello strumento di disturbo, essendo tale condotta già idonea e adeguata ad ostacolare la regolarità delle comunicazioni tra persone diverse dal reo.

The offence of unlawful possession, dissemination and installation of equipment and other means of intercepting, preventing or interrupting telegraphic or telephonic communications or conversations is committed by anyone who has installed and used a frequency jammer in his own car, proceeding to intercept and disrupt communications between a police car and the Operations Room. Since this is a crime of danger, the offence referred to in Article 617-bis of the Criminal Code is committed with the mere installation of the jamming device, since such conduct is already suitable and adequate to hinder the regularity of communications between persons other than the offender.

AMMINISTRATIVA

IL TEMA *DELL'HOSTING* PROVIDER ATTIVO AL VAGLIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato; sezione sesta; 13 maggio 2024, n. 4277

commento di Vincenzo Colarocco e Stefano Leanza

Sommario: 1. I fatti di causa. – 2. L'*hosting provider* attivo nella cornice nazionale ed eurounitaria. – 3. L'applicabilità della "disciplina e-commerce" alle scommesse. Uno sguardo al "Decreto dignità". – 4. Conclusioni.

Il presente contributo prende in esame la recente sentenza n. 4277 del 13 maggio 2024 del Consiglio di Stato, con cui i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso in appello dell'AGCOM contro Google Ireland Limited per la violazione del divieto di pubblicità di giochi con vincite di denaro online effettuato a mezzo Google Ads. Il provvedimento esaminato, tra i vari profili di interesse, rappresenta una nuova, importante conferma dei contorni della figura dell'hosting provider attivo, sul solco già tracciato dalla giurisprudenza nazionale, in particolare con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7708 del 19 marzo 2019, nonché sulla base di precedenti pronunce della Corte di Giustizia.

The essay scrutinizes the recent Council of State ruling No. 4277 of May 13, 2024, in which the Judges of the Palazzo Spada upheld AGCOM's appeal against Google Ireland Limited for violating the ban on the advertising of games with money winnings online carried out through Google Ads. The measure examined, among other profiles of interest, represents an important confirmation of the figure of the active hosting provider, on the furrow already traced by Italian jurisprudence, in particular with the Supreme Court ruling No. 7708 of March 19, 2019, as well as on the basis of previous pronouncements of the Court of Justice.

USO DEI *SOCIAL*, ESPRESSIONI OFFENSIVE E TEMA DELLA RICUSAZIONE NEI CONCORSI

T.a.r. Campania, Napoli; sezione seconda; sentenza 3 marzo 2023, n. 1391

commento di Corrado Savasta

Sommario: 1. La vicenda. – 2. Incompatibilità e conflitto di interessi. – 3. La normativa. – 4. La posizione della giurisprudenza. – 5. Incompatibilità e conflitto di interessi ai tempi di *Facebook*. – 6. Conclusioni.

Dopo avere dato brevemente conto della normativa e della giurisprudenza in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi, il lavoro, prendendo spunto dalla sentenza in commento, mette in guardia dal rischio che le discussioni sul social Facebook possano essere utilizzati come strumenti di provocazione utili per precostituirsi un mezzo di prova da utilizzare, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., ai fini della ricusazione dei commissari di concorso.

After having briefly given an account of the legislation and jurisprudence regarding incompatibility and conflict of interests, the work, taking inspiration from the sentence in question, warns against the risk that discussions on the social network Facebook could be used as tools of provocation useful for pre-establishing a means of proof to be used, pursuant to art. 51 c.p.c., for the purposes of challenging the competition commissioners.

PRASSI

GLI ASPETTI TECNICI E GIURIDICI NEL CASO SKY ECC: PROVE FORENSI E COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO INTERNO ITALIANO

di Donato Eugenio Caccavella e Silvia Pellegrini

Sommario: 1. Come funzionava SkyECC e l'incipit investigativo. – 2. Le indagini tecniche. – 3. Descrizione dell'intercettazione IP. – 4. Modalità investigative e di acquisizione della prova. – 5. Le pronunce della Cassazione. – 6. Conclusioni. – 7. Bibliografia.

Questo elaborato si pone l'obiettivo di chiarire gli aspetti tecnici che hanno caratterizzato le indagini informatiche del caso Sky ECC. In questo modo, si cerca di definire uno scenario tecnico chiaro su cui basare l'esteso confronto giuridico che il caso sta generando.Il caso Sky ECC riguarda un'ampia indagine internazionale su una rete di comunicazioni criptate, il cui server si trovava in Francia. Il presente caso prende le mosse da un'indagine europea condotta da autorità olandesi, belghe e francesi, infine coordinata da Europol. L'inchiesta ha portato a indagare su migliaia di messaggi criptati. L'acquisizione e l'uso di queste comunicazioni – come prove – sollevano questioni giuridiche e forensi complesse, soprattutto riguardo alla compatibilità con il diritto europeo e al riconoscimento reciproco dei provvedimenti giudiziari tra i paesi dell'UE, nonché alle modalità di acquisizione forense di dette comunicazioni.

This paper aims to clarify the technical aspects that characterized the digital forensics' investigations in the Sky ECC matter. In this way, it aims to establish a clear technical framework to support the extensive legal debate that the case is provoking. The Sky ECC debacle concerns a broad international investigation into a network of encrypted communications, whose servers were located in France. This case arises from a European investigation conducted by Dutch, Belgian, and French authorities, finally coordinated by Europol. The investigation led to an inquiry into thousands

of encrypted messages. The acquisition and use of these communications as evidence raise complex legal and forensic issues, particularly regarding compatibility with European law and mutual recognition of judicial measures between EU countries, as well as the methods of forensic acquisition of said communications.

L'ULTIMA STAGIONE DEI *COOKIES* DI TERZE PARTI NEL SETTORE DELLA PROFILAZIONE ONLINE: DALL'ESPERIENZA SUI *COOKIE **BANNERS*** AL NUOVO PROGETTO *PRIVACY SANDBOX*

di Marco Aiello

I cookies perderanno presto il loro ruolo primario nel settore della profilazione online. In questo scritto si analizzerà la tecnologia dal punto di vista tecnico, concentrandosi sul funzionamento dei marcatori e sulle caratteristiche che hanno portato alla classificazione odierna. Verrà poi analizzata l'evoluzione normativa che ha accompagnato il fenomeno giungendo sino alle più recenti questioni inerenti i cookie banners. Si concluderà, partendo dalla recente decisione di Google di sospendere temporaneamente l'abbandono dei cookies, con un'analisi del nuovo progetto Privacy Sandbox e dei pericoli che un eventuale cambio di paradigma possa portare alla concreta applicazione della normativa europea.

Cookies will soon lose their primary role in the online profiling sector. In this article this technology will be analized from a technical point of view, focusing on the working of these markers and on the characteristics that brought to today's classification. The normative evolution that sided this phoenomenon will be analized even to the most recent problems regarding the cookie banners. There will then be a focus, while analyzing the recent choice of Google to postpone the cookie deprecation, on the new Privacy Sandbox project, and on the dangers that this new paradigm could bring to the application of the european normative.